notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

registrato a Milano DP I
il 3 aprile 2024
al n. 24583 s. 1T
con euro 356,00

Repertorio numero 32805/16228

VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN VIDEOCONFERENZA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque del mese di marzo duemilaventiquattro

25 marzo 2024

In Milano, in Via Manzoni n. 12, alle ore 18.00 diciotto.

Io **Monica De Paoli**, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, la presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione della

"Fondazione Don Carlo Ferrandi",

con sede in Breme, via Maestra, n. 79, codice fiscale 02375470180, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia in data 16 dicembre 2010 al n. 2452 (di seguito la "**Fondazione**"),

Isabella Legrottaglie, nata a Palo del Colle il 9 febbraio 1955, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

persona che ho provveduto a identificare.

La Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, convocato con avviso scritto recapitato il giorno 19 marzo 2024 a tutti gli aventi diritto in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dello statuto per questo giorno e ora, si è riunito in videoconferenza ai sensi della Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 13/2022, per discutere e deliberare sul seguente:

"Ordine del Giorno

"- iscrizione al RUNTS: delibere inerenti e conseguenti;
- adozione nuovo statuto;
- nomina organo di controllo".

La Presidente mi incarica quindi di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione.

Io notaio aderisco e do atto di quanto segue.

La Presidente constata e dichiara che:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente, sono presenti i Consiglieri Giovanni Re e Matteo Ubbiali;
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento nella riunione di tutti gli intervenuti;
- che tutti gli intervenuti sono collegati in videoconferenza ai sensi della Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 13/2022;
- che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 11 dello statuto.

La Presidente, con il consenso degli intervenuti, passa alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno, essendo strettamente connessi tra loro ed espone le ragioni che rendono necessario modificare lo statuto al fine di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore").

L'assunzione di tale qualifica è subordinata all'iscrizione della Fondazione nel

Registro Unico Nazionale del Terzo settore, operativo dal 23 novembre 2021. Con l'iscrizione nel RUNTS la Fondazione mantiene la personalità giuridica ma si sospende l'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Regione Lombardia.
Al riguardo la Presidente precisa che l'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, che disciplina l'iscrizione nel RUNTS degli enti con personalità giuridica, richiede che le Fondazioni dispongano di un patrimonio minimo di euro 30.000,00 e che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022, la sussistenza del patrimonio minimo della Fondazione può essere attestato, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore, anche "*da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione*".
A tale fine il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in data 18 marzo 2024, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023, munito della relazione del revisore, da cui si evince che il patrimonio netto è pari a euro 736.651,00 e, pertanto, superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato.
La Presidente passa, quindi, ad illustrare il nuovo statuto che sostituisce il precedente e che recepisce le clausole richieste dal Codice del Terzo Settore tra le quali in particolare l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione; il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale; la possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017; la possibilità di avvalersi di volontari con il rinvio alla relativa disciplina; l'obbligo di nominare l'Organo di Controllo; l'obbligo di nominare il revisore al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore; l'obbligo di redigere il bilancio sociale al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore; la riformulazione della clausola devolutiva del patrimonio in caso di scioglimento.
La Presidente ricorda che la Fondazione, pur non superando i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, ha nominato un revisore e che ai sensi dell'art. 30 del Codice stesso è necessario nominare un organo di controllo e, a tal fine, propone di affidare l'incarico all'attuale revisore, dott. Arturo Celentano, che resterà in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2028.
La Presidente, infine, ricorda che sul testo del nuovo statuto è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio Comunale di Breme, come richiesto dall'articolo 11 dello statuto vigente.
Al termine dell'esposizione, la Presidente constata che, con voto palese, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

1. di voler **assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore** ai sensi del D.Lgs 117/2017, adottando la denominazione di **"Fondazione Don Carlo Ferrandi – Ente del Terzo Settore"**, in breve "Fondazione Don Carlo Ferrandi - ETS";
2. di voler procedere, di conseguenza, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017, dando atto che:
Cariche e Organi

Consiglio di Amministrazione, nominato in data 20 luglio 2022:
Isabella Legrottaglie, nata a Palo del Colle il 9 febbraio 1955, codice fiscale LGR SLL 55B49 G291K, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
Giovanni Re, nato a Breme il 31 gennaio 1956, codice fiscale REX GNN 56A31 B142F, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, cittadino italiano, **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**;
Matteo Ubbiali, nato a Mede il 3 aprile 1976, codice fiscale BBL MTT 76D03 F080Y, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, cittadino italiano, **consigliere**.
Revisore, nominato in data 31 maggio 2023:
Arturo Celentano, nato a Fisciano il 25 luglio 1949, codice fiscale CLN RTR 49L25 D615X, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori al n. 12929 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31BIS del 21 aprile 1995.
Attività:
La Fondazione è ente non commerciale che svolge attività effettivamente nei settori di cui all'art. 5, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 117/2017.
3. di approvare lo statuto interamente sostituivo del precedente, che si allega sotto la lettera **"A",** dando atto che il Consiglio Comunale di Breme, in data 16 marzo 2024, ha espresso sul medesimo parere favorevole, come da dichiarazione del Sindaco che si allega sotto la lettera "**B**";
4. di nominare quale componente dell'Organo di Controllo monocratico il dott. Arturo Celentano, come sopra generalizzato, che resterà in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio che chiude al 31 dicembre 2028;
5. di voler mantenere **la personalità giuridica** ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 e a tal fine di dare atto che dal bilancio al 31 dicembre 2023, munito della relazione del revisore, che si allega al presente atto sotto la lettera "**C**", si evince che il patrimonio netto della Fondazione è pari a euro 736.651,00 e, pertanto, superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato;
6. di conferire alla Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandola ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017, per i necessari adempimenti di cui all'art. 22 del citato decreto, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.
La Presidente dichiara di aver accertato i risultati della votazione.
Ai fini della pubblicità del presente atto la Presidente dichiara che la Fondazione è proprietaria dei beni immobili elencati nell'allegato "**D**".
Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, e nessuno domandando la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.25 diciotto e venticinque.
Il presente atto verrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal notaio che lo ha ricevuto.
Ho sottoscritto il verbale, unitamente agli allegati "A", "B", "C" e "D" alle ore 18.25 diciotto e venticinque.
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da

persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.
F.to: Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 32805/16228 di Repertorio

STATUTO
"Fondazione Don Carlo Ferrandi – Ente del Terzo Settore"

Articolo 1
Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Don Carlo Ferrandi - Ente del Terzo Settore"

per brevità anche "**Fondazione Don Carlo Ferrandi - ETS**" (di seguito anche la "Fondazione"). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Breme.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statuaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3
Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

In particolare, la Fondazione si propone di erogare servizi nei settori dell'assistenza sociale, socio-assistenziale, socio-sanitaria, sanitaria ed educativa ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, con particolare riferimento a minori, anziani, malati e diversamente abili.

Nell'ambito dello scopo socio sanitario assistenziale come sopra delineato, la Fondazione ha, in particolare, lo scopo di ospitare persone in condizione di totale o parziale non autosufficienza fornendo agli assistiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere sanitario, socio-sanitario, culturale, ricreativo, riabilitativo, di animazione e psicomotori; potrà attivare interventi di sostegno e di socializzazione a favore degli anziani, dei portatori di handicap e di soggetti a rischio di emarginazione presentandosi come strumento di erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare e luogo di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini che necessitano di sostegno.

Nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio a quanto previsto dall'Ente Fondatore, la Fondazione svolge la propria attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore dei cittadini residenti nel Comune di Breme al fine di consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs 117/2017: gestione di una Residenza Sanitario Assistenziale che fornisce ospitalità ed assistenza socio-sanitaria alle persone anziane, mediante tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente in materia di RSA, tra cui, a titolo esemplificativo, prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, di animazione e alberghiere.

Sempre per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere anche le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs 117/2017: erogazione di servizi rientranti nell'ambito dell'istruzione ed educazione dei minori ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, a titolo esemplificativo attraverso la gestione di una scuola dell'infanzia.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, immobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4
Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità non destinate ad incremento del patrimonio ed i contributi pubblici e privati;
c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5
Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente e il Vice Presidente;
c) l'Organo di Controllo.

Articolo 6
Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da tre membri così nominati:

- un componente in qualità di Presidente, nominato dal Comune di Breme (ente fondatore);
- un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Asilo Infantile di Breme; o, qualora estinta, dal Consiglio per gli affari economici della Parrocchia di Maria Assunta di Breme.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

6.3 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un

consigliere, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.
In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del Presidente, sarà il Comune di Breme a nominare il nuovo Presidente resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.
6.5 La carica di Presidente e di consigliere è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere del Comune di Breme e con quella di amministratore e dirigente di enti che intrattengono rapporti di qualsiasi tipo con la Fondazione.
6.6 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dalla carica.

Articolo 7
Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
e) conferisce incarichi professionali, provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
f) nomina l'Organo di Controllo;
g) nomina il Direttore, su proposta del Presidente, determinandone le funzioni, i compiti e i poteri;
h) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Vice Presidente;
i) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
j) amministra il patrimonio della Fondazione;
k) delibera le modifiche allo statuto;
l) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
m) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
n) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, incluso il Presidente; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 8
Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da due terzi dei componenti il Consiglio, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può anche essere consegnato brevi mani se controfirmato per ricevuta e prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed il/i membro/i dell'Organo di Controllo.
8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dal Consiglio stesso.
8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9
Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
9.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
9.4 Il Presidente esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione e sottoscrive i contratti per conto della Fondazione.
9.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.
9.6 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale.

Articolo 10

Organo di Controllo

10.1 L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo è composto, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

10.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

10.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Nel caso di Organo Collegiale, le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

10.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Alle sedute dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 8 in quanto compatibile.

10.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo ai propri verbali

Articolo 11
Direttore

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Direttore, scelto tra soggetti di provata competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione.

11.2 Il Direttore esercita le funzioni, i compiti e i poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e quelli eventualmente delegatigli successivamente dal Consiglio e dal Presidente.

11.2.1 Al Direttore compete la gestione amministrativa e funzionale della Fondazione con lo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali indicate all'articolo 3 del presente statuto.

11.2.2 Il Direttore ha la responsabilità operativa della gestione della Fondazione e di tutte le sue attività; opera in stretto accordo e risponde del proprio operato al

Consiglio di Amministrazione ed in particolare al Presidente.
11.2.3. Al Direttore competono:
a) la proposta di assunzione, la gestione e l'organizzazione del personale dipendente ed in convenzione, necessario al funzionamento dei servizi;
b) la direzione, controllo e impulso delle attività e delle strutture organizzative della Fondazione;
c) la predisposizione della proposta di bilancio e la tenuta delle scritture contabili;
d) la tenuta e la conservazione della documentazione d'archivio;
e) l'attuazione degli atti amministrativi in coerenza con le disposizioni e le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
f) l'inoltro della corrispondenza della Fondazione;
g) la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con facoltà di formulare eventuali pareri tecnici di competenza, non vincolanti;
h) la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
i) la sottoscrizione degli atti di sua competenza.

Articolo 12
Compensi per le Cariche sociali

12.1 Agli amministratori non viene riconosciuto alcun compenso. Ai componenti dell'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso individuale proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
12.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'organo di controllo.

Articolo 13
Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
13.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
13.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14
Operazioni straordinarie

14.1 Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 15
Estinzione

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore scelti dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16
Norme applicabili

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli